

(A.C. 4828 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Efficacia).

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

(A.C. 4828 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE S. 2720 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI (APPROVATO DAL SENATO) (4781)

(A.C. 4781 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

lo stanziamento di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, non risulta interamente impegnato dal contratto collettivo stipulato il 28 gennaio 2004 ed è sufficiente a far fronte alla corresponsione di un importo pari a 138.657 euro annui a titolo di indennità speciale per il personale dirigente;

le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3-*quater* per il rinnovo contrattuale della carriera prefettizia sono destinate a finanziare esclusivamente, nel biennio 2004-2005, componenti variabili della retribuzione che non comportano l'assunzione di oneri a regime;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*all'articolo 3-*quater*, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole:*

« da destinare esclusivamente alle componenti variabili della retribuzione da erogare al personale interessato limitatamente agli anni 2004 e 2005 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.11 Leoni, 1.12 Sgobio, 1.14 Bulgarelli, 2.1 e 2.2 Leoni, 2.10 Mascia, 2.11 Leoni, 2.12 Sgobio, 2.13 Bulgarelli e 3.1 Leoni e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Leoni, 1.02 Sgobio, 3-*quater*.01 Biondi, e 3-*quater*.02 Verro, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4781 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concer-

nenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Riconoscimento indennità speciale).

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006.

Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria).

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati).

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4781 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono

inserite le seguenti: « e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e *dopo le parole:* « a decorrere dal 2004 » *sono aggiunte le seguenti:* « , di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente ».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « del Ministro dell'interno », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* « direttoriale ».

All'articolo 3:

al comma 1 e nella rubrica, le parole: « Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria » *sono sostituite dalle seguenti:* « minori della Sicilia ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo”;

b) al comma 4, le parole: “direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”.

ART. 3-ter. — (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono

effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.

ART. 3-quater. — (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). — 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro”.

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

“3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;” ».

Nel titolo, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono inserite le seguenti: « e della carriera prefettizia ».

(A.C. 4781 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento indennità speciale).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dal 2004;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

1. 14. Bulgarelli, Cento, Zanella, Guerzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

***1. 10.** Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

***1. 13.** Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. L'indennità oraria per i turni notturni e festivi, fissata dall'articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire duemila, viene incrementata del 50 per cento. Per il personale in turno di servizio a capodanno, pasqua, 1° maggio, ferragosto, natale e santa Barbara l'indennità oraria fissata dal suddetto articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire quattromila, viene incrementata del 50 per cento.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è aumentato di altri 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis dall'articolo 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 11. Leoni, Amici, Guerzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. L'indennità oraria per i turni notturni e festivi, fissata dall'articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire duemila, viene incrementata del 50 per cento. Per il personale in turno di servizio a capodanno, pasqua, 1° maggio, ferragosto, natale e santa Barbara l'indennità oraria fissata dal suddetto articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire quattromila, viene incrementata del 50 per cento.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è aumentato di altri 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

1. 12. Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La speciale indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, agli specialisti elicotteristi, sommozzatori e nautici. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 1-bis, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2004, si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, capo III, del CCI, siglato in data in data 24 aprile 2002, denominato « code contrattuali », è autorizzato a sti-

pulare polizze assicurative in grado di dare la necessaria copertura economica e legale a tutti quei dipendenti che, nell'espletamento delle loro funzioni, con particolare riferimento all'attività di soccorso, si trovino caricati di una responsabilità civile verso terzi, ovvero nei confronti della stessa amministrazione, senza avere agito con atti viziati da negligenza o dolo. La stessa copertura assicurativa deve essere riconosciuta anche a quei dipendenti del settore tecnico-amministrativo-informatico che si trovino nelle medesime condizioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Leoni, Amici, Guerzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, capo III, del CCI, siglato in data in data 24 aprile 2002, denominato « code contrattuali », è autorizzato a stipulare polizze assicurative in grado di dare la necessaria copertura economica e legale a tutti quei dipendenti che, nell'espletamento delle loro funzioni, con particolare riferimento all'attività di soccorso, si trovino caricati di una responsabilità civile verso terzi, ovvero nei confronti della stessa amministrazione, senza avere agito con atti viziati da negligenza o dolo. La stessa copertura assicurativa deve essere riconosciuta anche a quei dipendenti del settore tecnico-amministrativo-informatico che si trovino nelle medesime condizioni.

2. Per le finalità del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ulteriormente aumentate di 3 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1, pari a 10 milioni *con le seguenti:* degli articoli 1 e 1-bis, pari a 13 milioni.

1. 02. Sgobio.

ART. 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Al fine di assicurare il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la continuità del soccorso alla popolazione, la dotazione organica del Corpo è aumentata complessivamente di novemila unità di cui:

a) seimila in B1 qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;

b) duemila in B2 qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;

c) mille in VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

2. Alla copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 1 si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — 4° serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998 e mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosessantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — 4° serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Per la copertura dei posti rimanenti si provvede mediante distinti concorsi per

soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato per periodi di venti giorni in qualità di vigili del fuoco, anche se discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di euro 67.500.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente:

all'articolo 3-ter, sopprimere il comma 1;

all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

2. 10. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Considerate le gravi carenze presenti nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovute alle accresciute esigenze operative, in particolare per la lotta agli incendi boschivi, per le attività legate alla difesa civile e la lotta all'uso di sostanze chimiche e batteriologiche, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incremen-

tata di tremila unità complessive, scaglionate nel triennio 2004-2006. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 22.500.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 8.440.000 per l'anno 2004 ad euro 31.500.000 per l'anno 2005 e ad euro 32.000.000;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 8.440.000 per l'anno 2004 ad euro 31.500.000 per l'anno 2005 e ad euro 32.000.000.

2. 13. Bulgarelli, Cento, Zanella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

1-ter. Per le finalità di cui la comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è incrementato di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2, pari a 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota

parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 11. Leoni, Amici, Guerzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

1-ter. Per le finalità di cui la comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è incrementato di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 4.646.667 per l'anno 2004 ad euro 16.181.497 per l'anno 2005 e ad euro 16.431.497.

2. 12. Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le regioni, province e comuni che usufruiscono, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in posizione di comando o distacco, inquadrano detto per-

sonale nelle proprie dotazioni organiche dietro presentazione delle domande degli interessati, con la qualifica corrispondente alle funzioni realmente svolte al servizio dell'ente locale.

1-ter. Agli eventuali maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2. 2. Leoni, Amici, Guerzoni.

ART. 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile)* — 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili. A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle isole individuate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, devono essere adeguata-

mente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavora in stretto contatto con il sindaco ed è coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre di volontari di protezione civile dei comuni.

2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, mettono a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle famiglie. A tale scopo i comuni possono individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate partecipano all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.

4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 del presente decreto. In prima applicazione gli stessi posti disponibili sono messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai comandi provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle « funzioni superiori ».

5. Considerata la particolarità delle prestazioni che deve offrire alle popola-

zioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetta una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.

6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A — Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi

Ventotene: Latina — Lazio;

Ponza (Palmarola): Latina — Lazio;

Giglio (Giannutri): Grosseto — Toscana;

Capraia: Livorno — Toscana;

Tremiti: Foggia — Puglia;

Lipari (Vulcano): Messina — Sicilia;

Salina (Alicudi-Filicudi): Messina — Sicilia;

Stromboli (Panarea): Messina — Sicilia;

Favignana (Levanzo): Trapani — Sicilia;

Marettimo: Trapani — Sicilia;

Ustica: Palermo — Sicilia;

Linosa: Agrigento — Sicilia;

San Pietro: Cagliari — Sardegna;

Maddalena (Caprera): Sassari — Sardegna.

3. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: requisiti per l'accesso con le seguenti: titoli di merito valutabili ai fini dell'accesso.

3. 2. Detomas.

Al comma 2, sopprimere le parole: in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed.

3. 3. Detomas.

ART. 3-bis.

(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Mascia.

ART. 3-ter.

(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: sono effettuate dando priorità alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, con le procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto. Le ulteriori assunzioni autorizzate ai sensi dei citati commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

3-ter. 1. Detomas.

ART. 3-quater.

(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).

Sopprimerlo.

***3-quater. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

***3-quater. 2.** Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. (*Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti*). — 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministro dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 01. Biondi.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. (*Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti*). — 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 02. Verro.